



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPO III

ORGANIZZAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE INVESTIGAZIONI FERROVIARIE E MARITTIME

Articolo 4

Direzione Generale per le infrastrutture ferroviarie e marittime

La **Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie e marittime** è articolata in tre uffici di livello dirigenziale non generale, denominati divisioni, che svolgono i compiti per ciascuno di essi di seguito indicati:

Divisione 1 - Rapporti internazionali e istituzionali

- rapporti con l'Agenzia ferroviaria europea (ERA);
- rapporti con organizzazioni internazionali operanti nel settore ferroviario;
- rapporti con l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF);
- rapporti con gli altri organismi investigativi ferroviari esteri in tema di norme e regolamenti del settore;
- elaborazione, gestione ed aggiornamento banca dati incidentalità ferroviaria;
- relazione annuale sull'attività della Direzione nel settore ferroviario;
- rapporti in regime di Convenzioni con soggetti esterni (Polfer, Marpol. Protezione civile, ecc.);
- rapporti con l'agenzia per la sicurezza marittima europea (EMSA);
- rapporti con altri organismi investigativi marittimi esteri in tema di norme e regolamenti del settore;
- rapporti con l'amministrazione marittima nazionale;
- rapporti con l'IMO e altre organizzazioni internazionali operanti nel settore marittimo;
- elaborazione, gestione ed aggiornamento della banca dati europea (EMCIP) e della banca dati dell'organizzazione internazionale marittima (GDISS).



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Divisione 2 - Investigazioni ferroviarie

- rapporti con i gestori delle reti e con le imprese ferroviarie;
- istituzione di commissioni di indagine per incidenti ferroviari;
- coordinamento delle indagini;
- rapporti con gli altri organismi investigativi ferroviari della UE per lo svolgimento di investigazioni condivise o per le Collaborazioni;
- aggiornamento delle procedure investigative;
- elaborazione delle raccomandazioni in materia di sicurezza ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo numero 162 del 2007;
- formazione ed aggiornamento del personale dipendente investigativo;
- istituzione, gestione ed aggiornamento dell'Elenco degli Esperti per lo svolgimento del ruolo di Investigatori incaricati;
- rapporti, nelle specifiche occorrenze, con gli esperti nominati dall'Autorità Giudiziaria e con gli organi di Polizia Giudiziaria;
- rapporti con le parti ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 162 del 2007.

Divisione 3 - Investigazioni marittime

- rapporti con le Organizzazioni nazionali ed internazionali dell'armamento marittimo;
- istituzione di commissioni di indagine per incidenti marittimi;
- coordinamento delle indagini;
- rapporti con gli altri organismi investigativi marittimi esteri per lo svolgimento ed il coordinamento di investigazioni condivise o per le collaborazioni;
- elaborazione delle raccomandazioni ed avvisi urgenti in materia di sicurezza ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo numero 165 del 2011;
- formazione ed aggiornamento del personale dipendente investigativo;
- istituzione, gestione ed aggiornamento dell'Elenco degli Esperti per lo svolgimento del ruolo di Investigatori incaricati;
- rapporti, nelle specifiche occorrenze, con gli esperti nominati dall'Autorità Giudiziaria e con gli organi di Polizia Giudiziaria e con altri Corpi Tecnici dello Stato;
- relazione annuale sull'attività della Direzione nel settore marittimo.